

Consiglio di Stato, Sezione IV - Sentenza 17/10/2003 n. 6335
legge 109/94 Articoli 32 - Codici 31/bis.3

Nell'art. 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. non è ravvisabile alcun profilo di illegittimità costituzionale, in quanto esso: non prevede un arbitrato c.d. obbligatorio, risultando perciò rispettoso dei principi costituzionali circa il fondamento dell'arbitrato sull'accordo delle parti; attribuisce all'arbitrato il carattere di "amministrato" il che - se correttamente inteso ed applicato - non appare in contrasto con nessuna norma costituzionale; dispone, infine, un'ampia delegificazione con l'indicazione, sintetica ma sufficiente, dei criteri (rispetto dei principi del codice di procedura civile per il procedimento arbitrale; principi di trasparenza, imparzialità e correttezza per la camera arbitrale), cui l'esercizio della potestà regolamentare deve attenersi. E' illegittimo l'art. 150, comma 3, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., secondo cui, ad iniziativa della parte più diligente, gli atti di nomina dei due arbitri di parte sono trasmessi alla camera arbitrale per il lavoro pubblici affinché provveda alla nomina del terzo arbitro, con funzioni di presidente del collegio, scelto nell'ambito dell'albo camerale sulla base di criteri oggettivi e predeterminati. Esso infatti sottrae alle parti della possibilità di nominare direttamente, d'accordo fra loro, il terzo arbitro o di individuare, per detta nomina, un meccanismo diverso, ma pure sempre fondato sulla loro volontà, secondo il principio fondante contenuto nell'art. 810 c.p.c.. L'annullamento di tale disposizione comporta il venir meno delle norme relative alla formazione dell'albo degli arbitri della camera arbitrale (art. 151, commi 5 e 7, quest'ultimo limitatamente agli arbitri), nonché alla durata dell'iscrizione ed alle incompatibilità conseguenti all'iscrizione stessa (art. 151, comma 8, sempre limitatamente agli arbitri; restano, invece, salve le incompatibilità previste dal successivo comma 9, che appare legittimo in quanto meramente specificativo di ipotesi di incompatibilità già presenti nel nostro ordinamento).